

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**  
**D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 52**

- ART. 1**      **Oggetto e finalità del Regolamento**
- ART. 2**      **Definizione delle Entrate**
- ART. 3**      **Regolamentazione delle Entrate**
- ART. 4**      **Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**
- ART. 5**      **Forme di gestione delle Entrate**
- ART. 6**      **Soggetti responsabili delle Entrate**
- ART. 7**      **Attività di verifica e controllo**
- ART. 8**      **Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali**
- ART. 9**      **Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**
- ART. 10**     **Sanzioni**
- ART. 11**     **Tutela giudiziaria**
- ART. 12**     **Forme di riscossione volontaria**
- ART. 13**     **Forme di riscossione coattiva**
- ART. 14**     **Autotutela**
- ART. 15**     **Accertamento con adesione**
- ART. 16**     **Entrate in vigore**

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08/06/1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25/02/1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni ,dal D. lgs. 15/12/97 n. 446 , e successive modificazioni ed integrazioni, e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

**Art. 2**  
**Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente c. 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi, ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

**Art. 3**  
**Regolamentazione delle entrate**

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, fatte salve eventuali deroghe stabilite da norme di legge”
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso su Gazzetta Ufficiale
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al c. 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 4**  
**Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario nel rispetto dei suddetti termini temporali
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il maggior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alla variazione di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e, comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

**Art. 5**  
**Forme di gestione delle entrate.**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 , co. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 .
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 dovranno tenere conto dell'apposita documentata relazione del Responsabile del settore entrate, contenente il dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi e con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, può essere rinnovato ove le disposizioni di legge in vigore al momento lo consentano",
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti e affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.
6. La tassa smaltimento rifiuti o la tariffa smaltimento rifiuti potrà essere riscossa in un'unica soluzione o in un numero variabile di rate da due a quattro

**Art. 6**  
**Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, c. 5 lettera b) del D. Lgs. 15/12/97 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività e delle attività connesse.

**Art. 7**  
**Attività di verifica e di controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/07/1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
5. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.
6. Prima di emettere il provvedimento accertativo o sanzionatorio, il funzionario – quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria) – può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata.
7. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

**Art. 8**  
**Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.  
Presso l'ufficio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie e patrimoniali per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.  
L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento  
Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dalla legge

**Art. 9**  
**Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento o di liquidazione di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente – utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

**Art. 10**  
**Sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 – 472 – 473 del 28/12/1997, sono irrogate nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa attualmente in vigore.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimenti del funzionario responsabile di cui all'art. 6
4. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune in conformità al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento

### **Art. 11** **Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

### **Art. 12** **Forme di riscossione volontaria**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25/02/1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili, per esempio, nel versamento diretto, o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata o con sistemi di accredito elettronico e simili.
3. L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006, dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi se pari o inferiore a:
  - € 2,07 ICI (importo annuale)
  - € 2,60 Tassa smaltimento rifiuti, COSAP (importo annuale)

- € 1,00 Imposta comunale pubblicità , diritto pubbliche affissioni e tassa smaltimento rifiuti giornaliera

### **Art. 13**

#### **Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910, n. 639, o con le procedure previste con D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali in ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito , con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in €16,00. Allo stesso importo è fissato il limite minimo per le somme che devono essere rimborsate al contribuente dal Comune stesso.
5. Le somme dovute dai contribuenti, a seguito di attività di accertamento e liquidazione dei tributi comunali nonché di procedura coattiva possono essere dilazionate previa specifica istanza scritta. L'accoglimento della richiesta di rateizzazione può essere disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate se trattasi di persona fisica, o in caso di temporanea obiettiva difficoltà se trattasi di imprese.  
Le condizioni economiche disagiate devono essere autocertificate dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000, precisando la composizione del nucleo familiare, la condizione occupazionale del richiedente e il reddito complessivo familiare o le eventuali altre condizioni economiche sfavorevoli che non consentano l'assolvimento del debito tributario.  
La richiesta di rateizzazione può essere accolta a partire da un importo minimo di €150,00. Per importi inferiori la rateizzazione non è ammessa.  
Gli importi delle singole rate non possono essere inferiori a €50,00. L'importo della prima rata è dato dalla somma della rata stessa più le spese di procedura.  
Il numero massimo di rate mensili ammissibili è determinato in 12, in modo che il debito sia estinto in un anno .  
In caso di omesso versamento anche di una singola rata il debitore decade immediatamente dal beneficio della rateizzazione ed avrà l'obbligo di versare la cifra di debito restante in una unica soluzione entro il termine fissato dall'Ente.

**Art. 14**  
**Autotutela**

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, in particolare, nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

**Art. 15**  
**Accertamento con adesione**

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto della L. 27/12/1997, n. 449, art. 50, secondo la disciplina prevista dall'apposito regolamento.

**Art. 16**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.